

## ALLEGATO A

**Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti  
ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per percorsi formativi di “Tecnico del restauro  
di beni culturali”  
a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027**

## Indice

Art. 1 Riferimenti normativi.....	1
Art. 2 Finalità generali.....	3
Art. 3. Tipologie di interventi ammissibili.....	4
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	6
Art. 5 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo.....	7
Art. 6 Scadenza per la presentazione delle domande.....	8
Art. 7 Modalità di presentazione delle domande.....	8
Art. 8 Documenti da presentare.....	9
Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative.....	10
Art. 10 Ammissibilità.....	12
Art. 11 Valutazione.....	13
Art. 12 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti.....	15
Art. 13 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento .....	15
Art. 14 Informazione e pubblicità.....	18
Art. 15 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	19
Art. 16 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	20
Art. 17 Reclami.....	21
Art. 18 Contenzioso giudiziale o arbitrale.....	21
Art 19 Responsabile del procedimento.....	21
Art. 20 Informazioni sull'avviso.....	21
ALLEGATI.....	22

## **Art. 1 Riferimenti normativi**

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20.02.2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e ss.mm.ii.;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022, come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 27 novembre 2024;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 968 del 15.07.2025 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- della Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 di approvazione del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 ;

- degli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- dell'art. 53, comma 2 del Reg (UE) 2021/1060 secondo cui, se il costo totale di un'operazione supera 200.000 euro, non è obbligatorio l'uso di una forma di semplificazione delle spese;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15 maggio 2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo", che stabilisce che le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati a costi reali e definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard definiti sotto la responsabilità della Regione ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05 giugno 2023 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e s.m.i. ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C.11;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023, avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo", come modificato con Decisione di Giunta Regionale n. 44 del 28 ottobre 2024;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

*in caso di Unità di Costo Standard:*

- dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, secondo cui sono state definite sotto la responsabilità della Regione le UCS le cui metodologie sono state oggetto di valutazione positiva dell'AdA (nota del 10.03.2023), come raccomandato dall'UE;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- della Deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025;
- della Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 100 con la quale il Consiglio regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2025 ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2015;
- della I e della II integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Integrazione NADEFR) 2025, approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale rispettivamente n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e ss.mm.ii.;

- della Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii che approva il nuovo disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per tecnico del restauro di beni culturali, di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 86 del 26 maggio 2009", così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 345 del 03 aprile 2017.
- Dalla banca dati EUR\_Infra non risultano procedure di infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFU.

## **Art. 2 Finalità generali**

Nell'ambito delle filiere produttive toscane, il Tecnico del restauro di beni culturali riveste un ruolo di particolare importanza nell'ottica di una formazione professionale finalizzata ad un'offerta formativa strategica in grado di sviluppare figure altamente qualificate e di difficile reperibilità, nonché maggiormente richieste dal mercato del lavoro. La richiesta di attivazione di percorsi di formazione per il Tecnico del restauro è emersa nell'ambito dei Tavoli previsti dai Protocolli territoriali della formazione.

I nuovi paradigmi tecnologici rendono infatti sempre più presente e pressante il bisogno di nuovi e più efficaci metodi, tra i modelli di sviluppo tradizionale e le nuove frontiere produttive, nell'ottica di maggiori opportunità di mercato, richiedendo più efficienti sinergie di sistema tra gli attori sociali coinvolti (imprese, professionisti, istituti scolastici, organismi formativi e università), sia nella definizione delle strategie che nella messa in atto di un processo di informatizzazione e innovazione digitale delle imprese toscane.

Un punto di centrale importanza riguarda inoltre l'utilizzo e la sempre maggior diffusione delle tecnologie per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale tradizionale toscano. Anche la Cultura è pertanto interessata dal processo innovativo e ha la necessità di integrarsi con le nuove metodologie, pur rimanendo nell'ambito della tradizione, necessitando di nuove competenze e professionalità.

Il Coordinamento tecnico della Commissione "Beni culturali" e il Coordinamento tecnico Professioni della Commissione "Istruzione Lavoro Innovazione e ricerca", al termine di un lavoro congiunto, hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi abilitanti di "Tecnico del Restauro di beni culturali". Il 25 luglio 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento definitivo dell' "Accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del "Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86". Il documento tecnico approvato in Conferenza Stato Regioni descrive il profilo professionale del "Tecnico del Restauro di beni culturali" in termini di abilità e conoscenze, definisce gli elementi minimi condivisi per l'organizzazione dei corsi di formazione svolti dalle Regioni per l'acquisizione della qualifica

abilitante, le caratteristiche del corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere, nonché i requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro.

La finalità del presente avviso è pertanto quella di sviluppare figure professionali altamente qualificate per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e architettonico del territorio regionale toscano, nell'ottica dello sviluppo dell'occupazione, dell'innovazione e della crescita sociale.

Attraverso la costruzione di percorsi formativi coerenti e di eccellenza si intende favorire l'occupabilità e la mobilità di inattivi/e e disoccupati/e, sviluppando altresì iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa. La linea di intervento, pertanto, costituisce da un lato il cardine della strategia di lotta alla disoccupazione, dall'altro lo strumento più efficace per sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese.

### **Art. 3. Tipologie di interventi ammissibili**

Ai fini del presente Avviso si fa riferimento allo standard formativo e professionale del "Tecnico del restauro di beni culturali" di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. del 26 maggio 2009, n. 86 approvato il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Stato - Regioni con l'Accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratta di un percorso finalizzato alla formazione di una figura professionale tecnica che collabora con il restauratore, eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi eseguendo secondo le indicazioni metodologiche del restauratore (D.M. Beni e attività culturali 26 maggio 2009, n. 86).

Ogni progetto presentato, per contenuti ed attività, deve obbligatoriamente essere riferito ad uno dei settori di seguito elencati:

- Manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee,
- Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile,
- Superfici decorate dell'architettura,
- Materiali lapidei, musivi e derivati.

Come previsto dalla DGR 252/2014 e s.m.i., il corso di formazione per Tecnico del Restauro di beni culturali ha una durata complessiva pari a 2700 ore, articolate in tre annualità. Almeno il 60% deve essere dedicato ad attività pratiche, quali laboratorio, cantiere o altro. In tale percentuale è ricompreso lo stage nella misura minima di almeno il 30% del percorso. Una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico didattiche dell'intero percorso deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

<b>Priorità:</b>	1 "Occupazione"
<b>Obiettivo specifico:</b>	Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia

	per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.
<b>Categoria di intervento:</b>	134
<b>Attività PAD:</b>	<i><b>1.a.10 Formazione per disoccupati</b></i>
<b>Risorse disponibili:</b>	1.156.604,40 euro
<b>Riserva finanziaria (se prevista)</b>	Non prevista
<b>Obiettivi dell'intervento:</b>	Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.
<b>Beneficiari</b> secondo la definizione di cui all'art. 2(9) del Reg (UE) 1060/2021 <sup>1</sup>	Organismi formativi accreditati
<b>Destinatari:</b>	Persone disoccupate, inattive.
<b>Modalità di rendicontazione:</b>	
<b><u>Costi reali</u></b>	<b><u>Non previsti</u></b>
<b><u>Unità di Costo Standard (UCS)</u></b>	€ 138,74/ora corso (inclusa eventuale FAD sincrona) e € 0,95 per ogni ora di frequenza di ogni allievo per le attività di gruppo;
<b><u>Tassi forfettari:</u></b>	<b><u>Non previsti</u></b>
Costi diretti e indiretti (max 40%) sui costi diretti di personale	
Costi indiretti forfettari (max 15%) su costi diretti di personale	
<b><u>Copertura geografica</u></b>	Tutto il territorio regionale.
<b><u>Requisiti</u></b>	Il percorso di formazione deve essere finalizzato al conseguimento della qualifica professionale regionale di "Tecnico del restauro di beni culturali (tecnico esperto)". Lo stesso deve essere articolato attraverso la descrizione di Unità Formative (UF), in cui siano riportati tutti gli obiettivi di apprendimento previsti e progettati con riferimento al Profilo Professionale (in termini di obiettivi competenze e di aree di sapere, sia di base che tecnico-professionali e trasversali, e di cui alla scheda del Profilo regionale) per permettere ai partecipanti l'acquisizione delle competenze necessarie per l'ingresso nel mercato del lavoro, nel rispetto degli standard formativi previsti dalla DGR 988/19 ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. I contenuti formativi devono essere altresì esplicitati all'interno delle singole UF, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento, ricercati, elaborati e definiti in ri-

<sup>1</sup> In caso di interventi individuali, il beneficiario ai fini FSE è il Settore regionale/O.I. che ha emanato l'Avviso.

	sposta ai fabbisogni formativi rilevati di concerto con gli attori produttivi locali, al fine di rendere ogni allievo formato il più possibile rispondente e appetibile sul mercato del lavoro. A tal fine, i soggetti attuatori devono dotarsi sia di risorse umane e strumentali - ancorché adeguate - specialistiche, in coerenza con le discipline insegnate, oltre a strumenti metodologici pertinenti e funzionalmente differenziati in conformità ai moduli didattici proposti.
<b><u>Vincoli</u></b>	Ogni progetto deve prevedere un numero di allievi/e pari a 15. Il numero di allievi/e può essere aumentato solo in fase di attuazione sino ad un massimo di 5 unità ulteriori senza che ciò comporti un aumento del contributo assegnato. L'importo del contributo assegnato per i singoli percorsi potrà difatti subire unicamente una contrazione (in base alle UCS date), qualora gli allievi risultino inferiori al numero prestabilito di 15. Come previsto dalla DGR 252/2014 e s.m.i., il corso di formazione per Tecnico del Restauro di beni culturali ha una durata complessiva pari a 2700 ore, articolate in tre annualità.
<b><u>Modalità di partecipazione al percorso formativo</u></b>	La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita.

#### **Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

I progetti devono essere presentati ed attuati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, composta almeno dai seguenti due soggetti:

- un organismo formativo accreditato per la “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila;
- una impresa, che non abbia finalità formativa, avente un'unità produttiva nel territorio regionale e il cui ambito di operatività sia coerente con il profilo considerato.

Il partenariato può essere facoltativamente integrato da Istituti di Istruzione Superiore, Università, CPIA regionali, aventi sede nel territorio regionale ed in presenza del regime di accreditamento nell'ambito della “formazione finanziata”, disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 894/2017 e ss.mm.ii., in coerenza con il profilo professionale e il settore considerati.

Le imprese, all'interno del partenariato, non sono soggette all'accREDITAMENTO e partecipano alle attività del progetto limitatamente alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, (inclusi gli incarichi per la docenza).

Ogni partenariato può presentare una sola proposta progettuale, pena l'esclusione della o delle proposte progettuali cronologicamente successive a quella ammissibile.

Ogni membro di ATI/ATS può partecipare al massimo a due candidature, o in qualità di capofila o in qualità di partner, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali, cronologicamente successive in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Nel caso di partenariati non ancora costituiti i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto, a cui conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, incluso il mandato all'incasso della sovvenzione.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che al momento della stipula della convenzione il soggetto attuatore delle attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento nell'ambito della "formazione finanziata", ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii.. In caso contrario, limitatamente alle imprese come sopra indicate, il loro apporto dovrà limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

L'eventuale necessità di delega a terzi di una determinata attività caratteristica o parte di essa deve essere espressamente prevista e motivata nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della D.G.R. n. 610/2023 e s.m.i., deve essere valutata dall'Amministrazione.

Per le azioni formative le attività caratteristiche sono progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto. La delega può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/orientamento. La delega per la docenza non può essere richiesta a favore di organismi formativi accreditati.

La delega può essere autorizzata solo nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica. Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa e tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio.

Ai fini del presente avviso, l'importo previsto delle attività delegate non può superare complessivamente il 30% del costo totale previsto del progetto.

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. n. 610/2023 e s.m.i..

## **Art. 5 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo**

### Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di 1.156.604,40 euro sull'Attività PAD 1.a.10 così come specificato nell'articolo 3.

### Progetti: importi

Ogni progetto è finanziabile per un importo pari a € 289.151,10.

### Scheda previsione finanziaria progetto

Per le attività di gruppo si applicano le seguenti UCS:

- UCS ora/attività (per formazione in aula-laboratorio, anche in FAD sincrona), che rappresenta il costo per un'ora di attività ed è pari a € 138,74;
- UCS ora/attività partecipante (ora/allievo), che rappresenta il costo per un'ora di attività fruita dal partecipante ed è pari a € 0,95.

Le ore di stage e le eventuali ore erogate in FAD asincrona non sono in nessun caso conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione.

Rientra nel costo standard il riconoscimento di eventuali spese sostenute per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede di svolgimento del percorso e per il vitto.

Laddove sia indicata la “presenza di buoni pasto e/o di rimborsi per il vitto per tutti i partecipanti ai percorsi” così come la “presenza di rimborsi per lo spostamento di tutti i partecipanti ai percorsi”, non sarà ritenuta valida alcuna specifica tendente a imporre vincoli e/o condizioni.

Il costo del progetto sarà uguale a:

$$\begin{aligned} & \text{(n. ore attività di gruppo previste x UCS ora corso)} \\ & \quad + \\ & \text{(n. ore attività di gruppo previste x n. partecipanti previsti x UCS ora partecipante)}. \end{aligned}$$

Per la FAD si fa riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii..

Le ore relative agli esami non rientrano nel calcolo del costo standard.

Le unità di costo standard sono immutabili.

#### **Art. 6 Scadenza per la presentazione delle domande**

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre la data del 30 settembre 2025 ore 13:00.

#### **Art. 7 Modalità di presentazione delle domande**

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina [open.toscana.it/spid](http://open.toscana.it/spid), oppure tramite CIE (Carta d'identità elettronica).

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze degli Avvisi. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.

La domanda e la documentazione allegata prevista dall'avviso deve essere inserita nell'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” secondo le indicazioni fornite in allegato 2.

Tutti i documenti devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente, o da un suo delegato, cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si deve procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

## **Art. 8 Documenti da presentare**

Per la presentazione di un progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

- 1 domanda di finanziamento con marca da bollo digitale, esclusi i soggetti esentati per legge. A seconda delle casistiche la domanda deve essere sottoscritta da:
  - *legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un partenariato costituendo (allegato 1.a.1);*
  - *legale rappresentante del soggetto capofila di partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.2);*
- 2 atto costitutivo del partenariato, se già costituito;
- 3 dichiarazione di intenti in caso di costituenda ATI/ATS (allegato 1.b);
- 4 dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di rispetto della L. 68/99, come modificata dal D.Lgs n. 151/2015 e ss.mm.ii, in materia di inserimento al lavoro dei disabili, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. artt. 46 e 47 (allegato 1.c);
- 5 *(se prevista delega)* dichiarazione di attività delegata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (allegato 1.d);
- 6 *(se prevista FAD)* dichiarazione relativa alla realizzazione di attività formative con la modalità fad asincrona e prodotti didattici multimediali e scheda catalogica (allegato 1.e);
- 7 *(se previsto stage)* dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli allievi in stage (allegato 1.f); nella dichiarazione il numero di allievi in stage dichiarati deve essere inequivocabile e pertanto un solo numero intero (e non, ad es., un minimo e un massimo di allievi previsti);
- 8 dichiarazione di interesse all'assunzione da parte dell'impresa (allegato 1.g); nella dichiarazione il numero di allievi dichiarati assunti deve essere inequivocabile e pertanto un solo numero intero (e non ad es. un minimo e un massimo di allievi previsti);
- 9 formulario descrittivo di progetto sottoscritto dal legale rappresentante secondo le istruzioni per la domanda di cui al precedente punto 1 (allegato 3); il formulario deve essere composto da pagine numerate progressivamente.

Si raccomanda di non modificare i modelli della documentazione da presentare.

Il curriculum vitae delle risorse umane che svolgono funzioni di docenza, tutoraggio/orientamento non deve essere presentato in sede di candidatura, bensì in fase di avvio delle attività formative.

La documentazione per cui è richiesta la sottoscrizione deve essere sottoscritta con firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES (file con estensione pdf): per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile sulla documentazione (domanda, formulario descrittivo e altre dichiarazioni necessarie).

Rimane ferma la possibilità per l'ufficio competente della Regione di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla sottoscrizione della documentazione inviata.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") e ss.mm.ii., i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina "prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia".

Si ricorda che i soggetti pubblici sono tenuti alla sottoscrizione di tutti i documenti con firma digitale, ai sensi dell'art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.Lgs. 82/2005.

## **Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative**

### ***9.1 Definizione delle priorità***

Ciascun progetto presentato dovrà tener conto dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:

- A. Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- B. Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere ;
- C. Accessibilità per le persone con disabilità.

La valutazione terrà conto della presenza di elementi distintivi dei progetti in coerenza con i seguenti principi orizzontali e la strategia del Programma FSE+:

1. proposte/azioni specifiche o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità, la non discriminazione, la promozione delle pari opportunità e delle parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
2. capacità del progetto di rispondere al perseguimento dello sviluppo delle competenze digitali nelle imprese e delle tecnologie avanzate;
3. garanzia di reale incremento occupazionale.

Tali priorità sono da intendersi come segue.

1. Proposte/azioni specifiche o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità, la non discriminazione, la promozione delle pari opportunità e delle parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE:

i progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato, l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro, con riferimento alle persone in condizioni di disagio sociale e di disabilità. Particolare attenzione dovrà essere posta affinché pari opportunità e possibilità siano date ai

soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati, secondo un approccio di mainstreaming, anche dando loro priorità di accesso, laddove compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi.

2 Capacità del progetto di rispondere al perseguimento dello sviluppo delle competenze digitali nelle imprese e delle tecnologie avanzate:

conseguimento degli obiettivi comunitari e regionali in tema di sviluppo delle competenze digitali, con riferimento all'acquisizione delle competenze tecniche innovative, sia specialistiche - indicandone obiettivi, finalità e definendone la specifica tipologia - sia complementari, al fine di svolgere i nuovi compiti associati all'uso delle tecnologie e delle tecniche sul posto di lavoro con efficacia ed efficienza.

3 Garanzia di reale incremento occupazionale (presenza di dichiarazioni di interesse all'assunzione da parte delle imprese): capacità del progetto di garantire un effettivo aumento dell'occupazione prevedendo il coinvolgimento delle imprese ed in particolare attraverso la manifestazione espressa di impegno/interesse all'assunzione degli allievi formati dal progetto.

A tal fine saranno prese in considerazione solo le dichiarazioni di interesse all'assunzione da parte delle imprese allegare al progetto, sottoscritte e complete. In particolare il numero di allievi assunti dichiarato deve essere unico: diversamente, sarà considerato, ai fini della valutazione, il numero minore (es. se si dichiara di voler assumere 2/3 allievi, ai fini della valutazione, saranno considerati n. 2 allievi).

## **9.2 Altre modalità attuative**

### **a Durata dei progetti**

I progetti proposti sul presente avviso devono avere una durata complessiva di 2700 ore articolate in tre annualità e devono concludersi entro 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto (salvo autorizzazione dell'Amministrazione all'avvio anticipato). Il soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività del progetto nei termini previsti dalla convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa. Il mancato avvio entro tale termine massimo potrà comportare la revoca del finanziamento.

### **b Vincoli concernenti gli interventi formativi**

Come previsto dalla DGR 252/2014, il corso di formazione per Tecnico del Restauro di beni culturali ha una durata complessiva pari a 2700 ore, articolate in tre annualità.

Almeno il 60% deve essere dedicato ad attività pratiche, quali laboratorio, cantiere o altro. In tale percentuale è ricompreso lo stage nella misura minima di almeno il 30% del percorso. Una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico didattiche dell'intero percorso deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali. L'accesso all'esame finale è consentito a coloro che hanno svolto almeno il 75% del percorso formativo.

Per il dettaglio completo relativo agli standard formativi e professionali del tecnico del restauro di beni culturali si rimanda all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, alla scheda del Profilo

regionale di cui al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata e alla DGR 988/2019 e ss.mm.ii...

I progetti devono prevedere un numero di allievi e allieve pari a 15, numero sul quale deve essere calcolato il contributo pubblico richiesto. In fase di attuazione, nei percorsi potrà essere inserito un numero maggiore di allievi e di allieve sino ad un massimo di 5 unità ulteriori senza che ciò comporti un aumento del contributo assegnato.

La durata del percorso è di ore: 2700.

Gli avvisi rivolti ai destinatari devono essere pubblicizzati per un periodo non inferiore a 30 giorni.

c Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di servizi o prodotti e-learning (moduli FAD e/o altri prodotti didattici) che siano equivalenti a quelli già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in TRIO.

Il soggetto attuatore può prevedere che i prodotti e servizi e-learning siano fruiti tramite il sistema TRIO o altra infrastruttura tecnologica.

In ogni caso, i nuovi prodotti (moduli FAD) previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito [www.progettotrio.it](http://www.progettotrio.it) ed essere fruibili on-line attraverso la didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

Per quanto riguarda i servizi fruiti mediante infrastrutture tecnologiche per l'apprendimento diverse da TRIO, dovrà trattarsi di servizi coerenti, per costi e contenuti, con l'attività formativa prevista dal progetto.

Per quanto riguarda l'articolazione dei percorsi formativi in riferimento all'utilizzo della FAD si applica quanto definito nell'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii..

## **Art. 10 Ammissibilità**

I progetti sono ritenuti ammissibili alla valutazione, se:

- pervenuti entro la scadenza indicata nell'articolo 6 dell'avviso, a pena di esclusione;
- pervenuti tramite l'applicazione indicata all'articolo 7 dell'avviso, a pena di esclusione;
- presentati da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4, a pena di esclusione;
- coerenti con la tipologia di destinatari, la copertura geografica, il settore prescelto e la durata dell'intervento indicati agli articoli 3 e 9;
- compilati utilizzando l'apposito formulario online e il formulario descrittivo di progetto allegato all'avviso, a pena di esclusione;

- contenenti la domanda di candidatura sottoscritta secondo quanto previsto all'articolo 8, a pena di esclusione;
- contenenti il formulario descrittivo di progetto sottoscritto secondo quanto previsto all'articolo 8, a pena di esclusione;
- presentati nel rispetto del numero di allievi e allieve ai sensi di quanto previsto agli articoli 3 e 9, a pena di esclusione;
- presentati nel rispetto della metodologia di calcolo dei costi indicata nell'articolo 5, a pena di esclusione;
- presentati nel rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun partenariato, così come specificato nell'articolo 4, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali, cronologicamente successive, presentate dal partenariato che non ha rispettato tale vincolo;
- presentati nel rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto, capofila o partner, così come specificato nell'articolo 4, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali, cronologicamente successive, nelle quali è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo;
- contenenti tutte le dichiarazioni dovute e sottoscritte ai sensi dell'art. 8.

La verifica del numero di allievi e allieve ai fini dell'ammissibilità viene effettuata sulla base di quanto inserito nel formulario online.

Laddove nel corso dell'istruttoria di ammissibilità si riscontri l'assenza di uno o più criteri/condizioni previsti dall'avviso a pena di esclusione, l'istruttoria stessa si ritiene conclusa con esito negativo e non si procede alla verifica degli ulteriori criteri/condizioni.

Le eventuali irregolarità formali sulle dichiarazioni presentate, che dovessero emergere in fase di istruttoria di ammissibilità, saranno oggetto di richiesta ed integrate prima della stipula della convenzione, ove i progetti interessati siano stati ammessi a finanziamento.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore regionale competente, con l'eventuale supporto di altri Settori regionali, e si conclude con decreto del dirigente regionale competente per materia. Non saranno effettuate comunicazioni individuali ai capofila dei progetti ammessi a valutazione tecnica.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

## **Art. 11 Valutazione**

L'attività di valutazione dei progetti ammessi è effettuata da un "nucleo di valutazione" (o più nuclei) nominato dal dirigente responsabile e composto da personale, anche di altri Settori, con esperienza in materia.

In tale atto di nomina sono precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

I macrocriteri e i criteri di valutazione, dettagliati nell'allegato 5.2 al presente avviso, sono di seguito indicati:

### **1. Qualità e coerenza progettuale**

**55 punti**

1.1 Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'avviso

1.2 Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, dell'analisi dei fabbisogni, delle modalità di informazione

1.3 Coerenza interna dell'articolazione dell'operazione in fasi/attività specifiche

1.4 Sussidiarietà: integrazione con iniziative e/o fabbisogni locali

1.5 Congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni

## **2. Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità**

**15 punti**

2.1 Carattere innovativo

2.2 Risultati attesi in termini di occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale

2.3 Sostenibilità dell'operazione e trasferibilità dell'esperienza

## **3. Soggetti coinvolti**

**15 punti**

3.1 Esperienza dei soggetti coinvolti: attività svolte in precedenza che risultano contigue all'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine

3.2 Quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner

3.3 Risorse umane e strumentali: adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto

## **4. Priorità e principi orizzontali**

**10 punti**

4.1 Azioni specifiche o soluzioni innovative per la promozione delle pari opportunità e della parità di genere

4.2 Capacità del progetto di rispondere al perseguimento dello sviluppo delle competenze digitali nelle imprese e delle tecnologie avanzate

4.3 Garanzia di reale incremento occupazionale sulle filiere produttive interessate dall'intervento: presenza di dichiarazioni di interesse all'assunzione da parte delle imprese

## **5. Valutazione economica**

**5 punti**

5.1 Qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale

A tal fine verrà attribuito il punteggio solo alle dichiarazioni di interesse all'assunzione da parte delle imprese allegato al progetto, complete in ogni parte, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dal documento di identità del medesimo che sia leggibile e in corso di validità (ove non siano state sottoscritte digitalmente). La dichiarazione, inoltre, deve indicare con precisione il numero di allievi che si prevede di assumere: diversamente, sarà considerato, ai fini della valutazione, il numero minore (es. se si dichiara di voler assumere 2/3 allievi, ai fini della valutazione, saranno considerati n. 2 allievi).

Se una dichiarazione è incompleta o non leggibile non saranno richieste integrazioni e non sarà considerata ai fini della valutazione.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. Qualora il progetto, nell'ambito del criterio della "Qualità e coerenza progettuale" non ottenga un punteggio diverso da 0 (=zero) sul sottocriterio relativo al rispetto degli standard formativi previsti dal profilo di "Tecnico del restauro di beni culturali", esso viene considerato non ammissibile a finanziamento, senza procedere a

valutare i successivi criteri. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100 di cui almeno 55/85 sui criteri 1, 2 e 3.

I progetti sono ordinati in graduatoria secondo il punteggio conseguito e saranno finanziati quattro progetti. A parità di punteggio i progetti sono finanziati secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di candidatura.

I progetti verranno finanziati in ordine di graduatoria, garantendo la finanziabilità di almeno un progetto per settore (come indicato all'art. 3 dell'avviso), fatta salva l'ipotesi che per uno o più settori non vi siano progetti finanziabili.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare gli allievi in stage, in caso di difformità tra il contenuto delle dichiarazioni allegate e quanto descritto nel formulario, fanno fede le dichiarazioni.

Al termine della valutazione e quindi dell'attribuzione dei punteggi a cura del nucleo (o dei nuclei) di valutazione, il Settore regionale competente predispone la graduatoria dei progetti.

#### **Art. 12 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti**

La Regione approva la graduatoria dei progetti, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 5.

L'approvazione della graduatoria avviene entro 90 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti. La Regione provvede alla pubblicazione della graduatoria sul BURT, all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-in-attuazione-e-graduatorie> e sul sito di Giovanisi <https://giovanisi.it/>.

La pubblicazione della graduatoria sul BURT vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Avverso il presente avviso è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, e/o nel caso in cui vengano destinati all'intervento ulteriori finanziamenti con specifica delibera di giunta regionale, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria, ma non finanziati per insufficienza delle risorse, sulla base del più alto punteggio conseguito dagli stessi e, in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti.

#### **Art. 13 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento**

I soggetti attuatori che si sono impegnati a costituire un partenariato (ATI/ATS) e a conferire potere di rappresentanza per la realizzazione del progetto devono inviare, tramite PEC, agli uffici competenti l'atto di costituzione/mandato, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto che assume l'impegno di spesa.

Per l'avvio del progetto il beneficiario deve essere in regola con la normativa sull'accreditamento.

Nel caso di assegnazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. e dalla DGR 984/2017 e ss.mm.ii., entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto che assume l'impegno di spesa. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la decadenza dal finanziamento.

In caso di utilizzo di locali e attrezzature non registrati in accreditamento, prima dell'avvio delle attività deve essere trasmessa la comunicazione con cui vengono individuati e una dichiarazione relativa all'idoneità dei locali. Tale dichiarazione è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 7 all'avviso.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione i curriculum vitae delle risorse umane individuate nel progetto in qualità di formatori, prima dell'avvio delle attività formative.

Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della convenzione fra soggetto attuatore (capofila) e Amministrazione.

La convenzione tra Regione Toscana e il soggetto attuatore viene stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto che assume l'impegno di spesa o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento. In ogni caso la convenzione non potrà essere stipulata prima dell'espletamento dei controlli di legge previsti per il presente atto di sovvenzione ai sensi del DPR 445/2000.

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi finanziati dal FSE+ devono assicurare che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti per partecipare alle attività.

Tra questi, deve essere indicato nel progetto il livello minimo di conoscenza della lingua italiana richiesto ai cittadini stranieri, tale da assicurare una proficua partecipazione alle attività. Il requisito deve essere dichiarato dal potenziale destinatario (attraverso l'autovalutazione delle competenze di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) e successivamente verificato dal soggetto attuatore in fase di controllo dei requisiti di accesso.

I soggetti attuatori/beneficiari devono rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni devono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi finanziati dal FSE+ sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario/avanzamento attività e fisico dei progetti. A tale scopo i soggetti attuatori/beneficiari possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema Informativo FSE relativi ai propri progetti.

L'Amministrazione che concede la sovvenzione inserisce i dati di dettaglio del progetto e delle attività.

Il soggetto attuatore del progetto:

- nella fase di avvio, inserisce la data di scadenza per l'iscrizione (ove prevista), la data di inizio, i dati anagrafici dei partecipanti e le altre informazioni richieste dal SI per ciascuna attività;

- in itinere, entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) inserisce i dati fisici di avanzamento delle attività e i relativi giustificativi, come definiti all'articolo 5 del presente Avviso, e genera la comunicazione trimestrale delle spese che serve anche come richiesta di rimborso;
- in itinere, inserisce i dati di monitoraggio fisico relativo ai partecipanti ritirati, alle ammissioni successive e agli insegnamenti;
- al termine, inserisce i dati conclusivi concernenti la partecipazione degli allievi (formati, ritirati, ore svolte, data di fine) e genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa quietanzati inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali e validati dalla Regione.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo FSE è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rispettare la tempistica di inserimento e validazione trimestrale delle spese finanziarie/di avanzamento delle attività. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento dei costi standard e, nei casi più gravi, la revoca del progetto.

Per quanto riguarda le tempistiche di alimentazione del Sistema Informativo e il dettaglio della documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento, si fa riferimento a quanto definito nell'ambito della DGR n. 610/2023 e s.m.i. per l'intervento oggetto del presente Avviso, e in particolare alla sezione C.11 Formazione per adeguamento e riqualificazione delle competenze.

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

- I anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico, all'avvio del progetto e in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria<sup>2</sup>;
- II successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari/di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

È facoltà del soggetto attuatore rinunciare all'anticipo prima della stipula della convenzione; in tal caso il soggetto attuatore non deve presentare alcuna garanzia fideiussoria.

In particolare, l'erogazione del finanziamento sarà effettuata nel modo seguente:

- fino al 90% del finanziamento pubblico, calcolato sulla base delle ore di formazione erogate, comprensivo dell'eventuale anticipo del 40% e cioè  $(UCS \text{ ora corso} * n. \text{ ore corso})$ ;
- fino al 10% del finanziamento pubblico a titolo di saldo, sulla base delle ore di formazione erogate per ciascun allievo formato  $(UCS \text{ ora corso} * n. \text{ ore corso}) + \Sigma(UCS \text{ ora allievo} * n. \text{ ore effettive allievo formato})$ .

Il valore della sovvenzione finale sarà così calcolato:

<sup>2</sup> La fideiussione a garanzia dell'anticipo dovrà pervenire, in ogni caso, prima della presentazione della prima domanda di rimborso. In caso contrario si determina l'automatica rinuncia all'anticipo.

$$= \text{valore sovvenzione (UCS ora corso} * n. \text{ ore corso)} + \sum_{i=1}^n (\text{UCS ora allievo} * n. \text{ ore effettive allievo formato})$$

Il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. L'amministrazione richiede la trasmissione del rendiconto esclusivamente in formato digitale. Il mancato rispetto del termine indicato, fatte salve eventuali proroghe autorizzate su richiesta motivata, costituisce una grave violazione degli obblighi imposti della normativa regionale e può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Qualora l'amministrazione riscontri che il rendiconto consegnato non è correttamente organizzato procederà a rinviarlo al beneficiario affinché questo proceda alla sua riorganizzazione e al successivo invio entro 10 giorni lavorativi.

Per il dettaglio della documentazione giustificativa delle spese/attività e della documentazione a rendiconto si rimanda a quanto previsto nel Manuale per i beneficiari (DGR 610/2023 e s.m.i.) per la specifica modalità di rendicontazione associata all'intervento oggetto del presente Avviso.

Il mancato rispetto degli adempimenti da parte del soggetto attuatore (ad es. non rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori) può comportare la sospensione e revoca dell'accreditamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. o dalla D.G.R. n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii..

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività, si rimanda alla D.G.R. n. 610 del 05.06.2023 e s.m.i..

#### **Art. 14 Informazione e pubblicità**

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027, disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1, in sintesi, impone al beneficiario di:

- a fornire sul sito web, ove tale sito esista, e sui social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaia l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX), non appena inizi l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni sostenute dal FSE+ il cui costo totale supera 100.000 euro;

- d per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 (art. 50, comma 3) l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50);
- non pone in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi, a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060.

I materiali inerenti la comunicazione e la visibilità prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 2021/1060).

Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060, che sarà pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione<sup>3</sup> e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

#### **Art. 15 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio. È disposta la decadenza dall'eventuale beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Nel caso in cui, nell'espletamento dei controlli di legge di cui sopra, si riscontrino delle irregolarità sanabili, come previste dalla normativa statale, il capofila e/o i partner della proposta progettuale hanno 30 giorni di calendario per adeguarsi a partire dalla formale comunicazione a cura del Settore regionale competente.

Una volta scaduto il suddetto termine e approvata la graduatoria, l'Amministrazione provvederà a verificare la regolarità delle posizioni e, qualora non sanate, tali irregolarità comporteranno, nel caso del capofila, l'esclusione o la revoca del progetto, mentre se riguardano uno dei partner, la decadenza del soggetto irregolare dal beneficio.

<sup>3</sup> <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/elenco-beneficiari-e-operazioni>

Relativamente ai controlli antimafia, il Soggetto attuatore deve consegnare all'Amministrazione regionale la documentazione richiesta, completa e corretta, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del decreto che assume l'impegno di spesa.

**Art. 16 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:  
[urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

[dpo@regione.toscana.it](mailto:dpo@regione.toscana.it)

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, Dirigente del Settore "Formazione per l'inserimento lavorativo" per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati  
[urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

[dpo@regione.toscana.it](mailto:dpo@regione.toscana.it)

Può, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, riportata nell'allegato 4 al presente avviso.

## **Art. 17 Reclami**

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE+ un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione.

I soggetti interessati possono, pertanto, presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

## **Art. 18 Contenzioso giudiziale o arbitrale**

In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente avviso le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c..

## **Art 19 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore "Formazione per l'inserimento lavorativo", pec [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), e-mail [programmazione\\_sett\\_fil@regione.toscana.it](mailto:programmazione_sett_fil@regione.toscana.it).

## **Art. 20 Informazioni sull'avviso**

Il presente avviso è reperibile sul sito <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunita> e sul sito di Giovanisi: <https://giovanisi.it/>.

Informazioni possono essere richieste scrivendo all'indirizzo [programmazione\\_sett\\_fil@regione.toscana.it](mailto:programmazione_sett_fil@regione.toscana.it). Sarà data risposta solo alle richieste che provengano da persona, identificata con nome e cognome - la quale dia evidenza del soggetto proponente (partner o capofila) per il quale lavora - e che contengano una sola domanda, chiara e con specifico riferimento all'avviso (si suggerisce un oggetto "Avviso Tecnico per il restauro di beni culturali - quesito"). Ciascun soggetto proponente può presentare al massimo tre richieste; per le successive non è garantita la risposta.

A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT, viene garantita risposta a tutte le mail pervenute entro cinque giorni lavorativi precedenti la scadenza dell'avviso.

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line contattare il seguente numero: 800688306.

## ALLEGATI

- Allegato 1 Domanda di finanziamento e dichiarazioni
  - o 1.a - Domanda
  - o 1.b - Dichiarazione di intenti in caso di costituenda ATI/ATS
  - o 1.c - Dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di rispetto della L.68/99 e s.m.i.
  - o 1.d - Dichiarazione di attività delegata
  - o 1.e - Dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD (asincrona) e prodotti didattici multimediali
  - o 1.f - Dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli allievi in stage
  - o 1.g – Dichiarazione di interesse all’assunzione da parte dell’impresa
- Allegato 2 Istruzioni per compilazione e presentazione on line Formulario progetti FSE+
- Allegato 3 Formulario descrittivo di progetti formativi FSE+ per Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per percorsi formativi di “Tecnico del restauro di beni culturali”
- Allegato 4 Informativa privacy
- Allegato 5 Sistema di ammissibilità e valutazione specifica
- Allegato 6 Schema tipo di Convenzione per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus
- Allegato 7 Dichiarazione per i locali non registrati ai sensi della D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii o della D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii.
- Allegato 8 Schema tipo di Convenzione per attività di stage